



Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico fiduciario di assistenza e consulenza del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Coni Servizi S.p.A. in materia di Proprietà Intellettuale.

CIG 724402026A

R.A. 064/17/PN

Capitolato Tecnico e speciale d'appalto

Sommario

| | |
|--|---|
| 1. PREMESSE..... | 3 |
| 2. OGGETTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI..... | 3 |
| 3. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO..... | 3 |
| 4. CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO DI SPESA..... | 4 |
| 5. DURATA DEI SERVIZI..... | 4 |
| 6. RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED EVENTUALE GRUPPO DI LAVORO..... | 4 |
| 7. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO..... | 5 |
| 8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI..... | 5 |
| 9. ONERI ED OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO E DIRITTI DI CONI SERVIZI | 6 |
| 10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA..... | 7 |
| 11. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... | 7 |
| 12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO..... | 8 |
| 13. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO..... | 8 |
| 14. ONERI E TASSE..... | 9 |
| 15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DOMICILIO DELL'OPERATORE ECONOMICO | 9 |

1. PREMESSE

Coni Servizi S.p.A. (di seguito anche solo "Coni Servizi"), facendo seguito all'Avviso di Indagine di Mercato pubblicato sul Portale Fornitori Gara_402_Rdl_31 in data 26/07/2017, intende selezionare un operatore economico (singolo professionista o studio legale associato) cui conferire l'incarico fiduciario di assistenza e consulenza del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Coni Servizi in materia di Proprietà Intellettuale.

L'incarico potrà riguardare anche tematiche di Proprietà Intellettuale relative al Comitato Italiano Paralimpico, appena trasformato in ente pubblico, che è in procinto, in virtù della nuova normativa, di siglare un contratto di servizio con Coni Servizi S.p.A., sulla scorta del contratto annuale esistente tra CONI e Coni Servizi.

2. OGGETTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

L'incarico ha ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assistenza e consulenza legale negli ambiti di cui appresso:

- A. **Marchi:** l'attività comprende, *inter alia*, le verifiche preventive di anteriorità/somiglianza/uguaglianza di marchi verbali e/o figurativi, il deposito di domande di registrazione di marchio nazionale, comunitario e eventuali estensioni in ambito internazionale, il servizio di sorveglianza dei marchi di interesse;
- B. **Nomi a dominio:** l'attività comprende, *inter alia*, la verifica preventiva della disponibilità di nomi a dominio; la registrazione, l'eventuale procedura di riassegnazione di nomi a dominio violativi, il servizio di sorveglianza;
- C. **Brevetti:** l'attività comprende, *inter alia*, la valutazione sulla opportunità di procedere al deposito di un brevetto, la verifica preventiva ed il deposito, in Italia e/o all'estero, delle domande di brevetto per invenzione o modello di utilità;
- D. **Anticontraffazione e Dogane:** l'attività comprende, *inter alia*, la redazione e il deposito di domande di iscrizione alle dogane italiana ed estera per marchi, modelli, design al fine di prevenire l'importazione o la riesportazione di merce sospetta di essere contraffatta.

Con riferimento a detti ambiti di attività l'incarico include anche lo svolgimento di istruttorie, lo studio dei casi e le proposte delle relative azioni, la predisposizione delle opposizioni attive e passive avverso privative di marchi nazionali e internazionali aventi effetto in Italia, la preparazione e redazione di perizie a seguito di segnalazioni da parte delle amministrazioni doganali di casi di contraffazione di merci, la predisposizione ed il deposito presso la SIAE di opere inedite, ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore.

Le attività di assistenza e consulenza riguardano altresì la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale del CIO – Comitato Internazionale Olimpico, con esclusivo riferimento al territorio italiano, anche su delega diretta del CIO stesso, con conseguente necessità di interfacciarsi in maniera continuativa con i competenti uffici del CIO a Losanna fornendo gli approfondimenti e i feedback richiesti sulle questioni sottoposte.

Il "Responsabile dell'esecuzione" indicato nella manifestazione di interesse quale soggetto che si dovrà interfacciare con Coni Servizi per lo svolgimento delle attività relative all'incarico deve garantire la partecipazione presso la sede di Coni Servizi, almeno una volta al mese e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o sia ragionevolmente necessario per il corretto adempimento dell'incarico, a riunioni ed incontri aventi ad oggetto strategie ed iniziative del CONI e/o di Coni Servizi in materia di Proprietà Intellettuale, fornendo nella circostanza il proprio contributo specialistico ed assistendo direttamente il personale di Coni Servizi coinvolto nelle attività.

L'incarico svolgerà la sua attività nella massima autonomia e indipendenza, senza vincolo di subordinazione alcuno, non essendo tenuto al rispetto di alcun orario di lavoro né di alcun vincolo gerarchico.

3. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Coni Servizi, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del Codice, ha facoltà di individuare distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.

Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Avv. Valeria Panzironi, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Affari Legali.

4. CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO DI SPESA

Per le attività oggetto del presente Capitolato verrà riconosciuto un corrispettivo, determinato sulla base delle ore lavorate, applicando una tariffa oraria - soggetta a ribasso in sede di gara - di € 250,00 oltre IVA e maggiorazioni di legge e comunque nel limite massimo onnicomprensivo di spesa di € 400.000,00 per tutta la durata contrattuale (oltre IVA e oneri di legge).

Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00.

L'importo sopra indicato rappresenta pertanto l'importo massimo di spesa contrattuale e deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

L'importo del corrispettivo previsto a favore dell'operatore economico comprenderà ogni onere finanziario necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ed ogni ulteriore taxa/onere necessario per l'espletamento delle stesse.

L'operatore economico non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Nel corso dell'esecuzione del contratto Coni Servizi si riserva la facoltà di chiedere e l'operatore economico ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

L'importo di cui sopra non comprende il rimborso delle eventuali spese per trasferte fuori dal Comune di Roma richieste da Coni Servizi.

Coni Servizi, ove rinvenisse la necessità di richiedere specifici interventi fuori del Comune di Roma, provvederà - a proprio carico e nel rispetto delle procedure aziendali, alle necessarie prenotazioni di viaggio ed eventuale alloggio attraverso la propria agenzia viaggi.

La rendicontazione dell'attività svolta avverrà su base trimestrale e verrà verificata e approvata da Coni Servizi.

5. DURATA DEI SERVIZI

L'incarico avrà durata coincidente con il quadriennio olimpico 2017-2020, con decorrenza dal momento della sua sottoscrizione e termine al 31 dicembre 2020.

Coni Servizi emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi del servizio fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.

La durata del contratto potrà essere prorogata ulteriormente qualora Coni Servizi ravvisi la necessità di esaurire l'importo massimo di spesa, indicato al precedente paragrafo 4.

Il contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale assorbimento dell'importo massimo di spesa.

Trattandosi di incarico fiduciario, lo stesso potrà essere revocato in ogni momento da Coni Servizi per giusta causa senza che l'incaricato possa pretendere alcunché al riguardo a qualsiasi titolo, fatte salve le competenze eventualmente già maturate.

6. RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED EVENTUALE GRUPPO DI LAVORO

Le attività contrattuali dovranno essere svolte dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, che dovrà essere iscritto, a pena di esclusione, all'albo dell'Ordine degli Avvocati da almeno 10 anni ed all'albo dei Consulenti in Proprietà Industriale da almeno 5 anni.

Fermo restando quanto sopra, l'operatore economico potrà indicare, in sede di gara, all'interno della Relazione tecnica, un Gruppo di lavoro, dotato di competenze e professionalità adeguate.

All'interno del Gruppo di lavoro dovrà figurare il Responsabile dell'esecuzione del contratto che dovrà svolgere il ruolo di "Capo progetto".

Le risorse componenti il Gruppo di lavoro dovranno essere legate all'operatore economico da vincolo di lavoro dipendente o da contratto di collaborazione.

Coni Servizi si riserva la possibilità di richiedere all'operatore economico, anche durante la fase di valutazione delle offerte, l'esibizione, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, di fotocopia (eventualmente cancellata di alcuni dati) dell'ultimo cedolino dello stipendio o del contratto legalmente valido che dimostrino il vincolo di collaborazione.

La struttura dedicata all'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, così come esplicitamente indicata in sede di offerta tecnica, costituirà obbligo contrattuale vincolante per l'operatore economico.

Eventuali avvicendamenti riguardanti il personale che compone il Gruppo di lavoro dovranno essere concordati ed esplicitamente autorizzati da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto.

La sostituzione deve avvenire con una risorsa analoga per livello, profilo ed esperienze.

In caso di mancata autorizzazione, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto può rifiutare i servizi e ciò si configurerà quale motivo di grave inadempimento contrattuale quindi Coni Servizi si riserva la possibilità di disporre l'affidamento dei servizi medesimi ad altro operatore economico, con la risoluzione di diritto del contratto e l'escussione della garanzia definitiva, nonché l'avvio di ogni altra iniziativa legale tendente a conseguire il ristoro dei maggiori danni subiti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto si riserva l'insindacabile facoltà di esprimere il mancato gradimento delle risorse messe a disposizione dall'operatore economico e può richiedere la sostituzione di una o più risorse nei casi di prolungati e non motivati periodi di assenza, non raggiungimento dei requisiti minimi di conoscenza/competenza richiesti, basso livello di produttività, mancato rispetto delle norme etico professionali o disciplinari, nonché altre motivazioni che possano implicare un non gradimento della risorsa.

L'operatore economico è tenuto alla sostituzione delle risorse non gradite entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi a partire dalla richiesta del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto.

La sostituzione deve avvenire con una risorsa analoga per livello, profilo ed esperienze.

Nel caso di sostituzione delle risorse, l'operatore economico deve prevedere, a sue spese, all'affiancamento tra la risorsa uscente e quella entrante per un periodo minimo di 10 giorni lavorativi.

7. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio, il Responsabile dell'esecuzione del contratto dovrà collaborare con il personale amministrativo della Direzione Affari Legali di Coni Servizi, nonché con il personale delle altre Direzioni aziendali, per i temi di competenza.

Il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto (già indicato dal concorrente nella manifestazione di interesse) dovrà essere confermato dal concorrente all'interno dell'offerta tecnica.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.

La rendicontazione dell'attività svolta avverrà su base trimestrale e verrà verificata e approvata da Coni Servizi. Solo a seguito di tale approvazione l'operatore economico potrà emettere fattura.

I pagamenti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"), saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'operatore economico.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 del D.L. 50/2017, Coni Servizi rientra nell'ambito di applicazione dello split payment.

Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti di Coni Servizi, le relative fatture emesse:

- dovranno riportare l'annotazione "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti" ovvero "split payment" - "art. 17-ter D.P.R. 633/72";
- dovranno esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente da Coni Servizi all'Erario.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: **UFEEXY**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", **si richiede obbligatoriamente** di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:

- Codice Identificativo Gara – <CIG>
- Numero Ordine di Acquisto – Oda

Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Le fatture potranno essere presentate soltanto dopo l'emissione da parte di Coni Servizi dell'ordine di acquisto (ODA) e dopo aver completato le singole consegne.

Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- che non siano trasmesse in modalità elettronica;
- per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, mancata indicazione della scissione dei pagamenti, ecc.);
- per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

9. ONERI ED OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO E DIRITTI DI CONI SERVIZI

L'operatore economico deve eseguire le prestazioni contrattuali in piena autonomia, con assunzione a proprio rischio e carico di ogni onere e responsabilità in relazione all'apprestamento ed all'organizzazione dei mezzi, delle risorse umane e di tutto quanto necessario ad una esecuzione a regola d'arte.

L'operatore economico prende atto e conferma che la conclusione del contratto non determina, in nessun caso, l'assunzione da parte di Coni Servizi di obblighi di qualsiasi natura e genere nei riguardi di dipendenti, collaboratori o ausiliari dell'operatore economico, salva l'applicazione dell'art. 1676 del Codice civile e dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

L'operatore economico è tenuto:

- a) A garantire la propria idoneità tecnico-professionale in riferimento a tutte le attività contrattuali e che le stesse vengano svolte da personale specializzato ed eseguite secondo le condizioni stabilite dal contratto, a regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge;
- b) A osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di retribuzione, tutela, sicurezza, legislazione sociale, assicurazione, prevenzione degli infortuni e previdenza obbligatoria dei lavoratori;
- c) A non avvalersi di persone che siano alle dipendenze di Coni Servizi per l'esecuzione del contratto;
- d) A comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- e) A informare il personale che Coni Servizi è soggetto estraneo rispetto al proprio rapporto di lavoro, per cui non potranno essere avanzate pretese, azioni o ragioni di qualsivoglia natura nei confronti di Coni Servizi, salvo quanto previsto dalla legge;
- f) A manlevare e tenere indenne Coni Servizi da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- g) Ad uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico di Coni Servizi in vigore;

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra sarà facoltà di Coni Servizi di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, come previsto dal successivo paragrafo 11.

10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'operatore economico, i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni relative all'organizzazione e ai metodi di produzione di Coni Servizi di cui vengano a conoscenza, per effetto dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

L'operatore economico è obbligato a trattare con la massima riservatezza le informazioni e i dati, sia scritti sia verbali, forniti ad esso o ai suoi dipendenti/collaboratori da parte di Coni Servizi per effetto dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

L'operatore economico è obbligato altresì a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte - salvo preventivo assenso di Coni Servizi - i predetti dati ed informazioni a chicchessia, in particolare con riferimento ad incarichi di analoga natura che gli siano eventualmente conferiti da terzi.

La suddetta autorizzazione è condizionata all'indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'oggetto, dello scopo e del destinatario delle predette informazioni.

È vietata all'operatore economico, ad eccezione di quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato, l'utilizzazione per qualsiasi scopo o ragione dei marchi, dei loghi e della denominazione sociale del CONI e/o di Coni Servizi.

È ammessa la menzione del rapporto contrattuale con Coni Servizi nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

I predetti dati ed informazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

In caso di inosservanza, da parte dell'operatore economico, degli obblighi di cui sopra sarà facoltà di Coni Servizi di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, come previsto dal successivo paragrafo 11.

11. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Coni Servizi potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'operatore economico da darsi, mediante lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

Fermo restando il diritto di recesso, Coni Servizi potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora:

- L'operatore economico si trovi in una o più delle situazioni descritte all'art. 108, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
- L'operatore economico sia dichiarato fallito o nei suoi confronti venga avviata altra procedura concorsuale, nel cui ambito non sia dichiarata la continuità dell'impresa o del ramo di azienda a cui il contratto sia pertinente;
- Venga meno, o manchi uno solo dei requisiti di legge previsti per l'espletamento dei servizi/forniture fatto salvo quanto indicato all'art. 108, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- Si verifichi difformità tra le caratteristiche delle prestazioni erogate e quelle richieste;
- Si verifichi la violazione del divieto di cessione del contratto previsto al successivo paragrafo 12;
- Si verifichi la violazione degli obblighi indicati al precedente paragrafo 9;
- Si verifichi la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al precedente paragrafo 10;
- Si verifichi la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., richiamati nel precedente paragrafo 9;
- Venga rilevata l'inosservanza dei principi e doveri etici di cui al successivo paragrafo 13.

Coni Servizi risolverà il contratto qualora il operatore economico si trovi in una delle situazione descritte all'art. 108, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

Nei casi sopra citati, resta salvo il diritto di Coni Servizi al risarcimento di tutti i danni subiti.

La risoluzione di diritto, si verificherà nel momento in cui Coni Servizi comunicherà all'operatore economico, mediante lettera raccomandata a.r., ovvero mediante posta elettronica certificata, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa anzidetta.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, Coni Servizi non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Nel caso di risoluzione del contratto l'operatore economico avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Coni Servizi avrà inoltre la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., previa diffida da notificarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., in ogni altro caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni previste nel contratto.

Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

13. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

L'operatore economico deve prendere visione Codice Etico di Coni Servizi consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che dovranno ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'operatore economico e Coni Servizi. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Coni Servizi e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'operatore economico, per effetto della sottoscrizione del contratto, deve impegnarsi:

- Ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;

- Ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Coni Servizi, ai sensi del D.lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell'operatore economico e così come verrà reso disponibile da Coni Servizi all'atto della stipula.

La violazione di tali obbligazioni costituiscono grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di Coni Servizi di risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c. e secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 11.

14. ONERI E TASSE

Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico dell'operatore economico tutti gli oneri (se previsti) di carattere tributario inerenti e conseguenti al contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DOMICILIO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Al presente appalto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Le parti del contratto saranno tenute ad effettuare ogni ragionevole sforzo, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., per evitare ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione e per effetto del contratto.

Se richiesto da Coni Servizi, l'operatore economico sarà tenuto ai fini contrattuali ad eleggere domicilio in Roma o in altra località indicata dalla stessa. Successivamente al perfezionamento del contratto, tutte le comunicazioni saranno effettuate, a rischio dell'operatore economico, al domicilio eletto.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'operatore economico dovrà improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'operatore economico nel trattamento dei dati personali si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di legge ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartite da Coni Servizi in qualità di Titolare.

L'operatore economico sarà nominato, per tutta la durata del contratto stesso, Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/03 e, per l'effetto, dovrà:

- avere cura che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, della normativa vigente per la protezione dei dati personali ivi inclusi anche i provvedimenti, i comunicati ufficiali, le autorizzazioni generali e le pronunce emesse dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- eseguire unicamente i trattamenti funzionali, pertinenti e necessari alla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte;
- osservare e garantire il divieto di diffusione dei dati personali;
- garantire la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso o, comunque, conoscenza durante lo svolgimento del contratto e non farne oggetto in alcun modo ed in qualsiasi forma di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
- garantire la corretta applicazione delle misure minime di sicurezza previste dal Disciplinare Tecnico-allegato B) al D.lgs 196/03, nonché di qualsiasi altra misura tecnica e di sicurezza che debba essere applicata in forza di legge, provvedimento dell'Autorità o in attuazione di regolamento europeo nelle more dell'esecuzione del presente contratto;
- identificare per l'esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte gli "incaricati del trattamento" fornendo loro idonee istruzioni per il trattamento dei dati e vigilandone l'operato;



- fornire a Coni Servizi S.p.A. dichiarazione di adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e del puntuale rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle eventuali, ulteriori, istruzioni impartite;
- informare tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al ricevimento, Coni Servizi S.p.A. di eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali.

[FINE DOCUMENTO]